



**COMUNE
DI ANCONA**



TARI

TASSA SUI RIFIUTI

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI PER L'ANNO 2014

1 - Che cos'è	pag. 2
2 - Chi deve pagare	pag. 2
3 - Come si calcola	pag. 2
4 - Come e dove si paga	pag. 5
5 - Riduzioni ed agevolazioni	pag. 5
6 - Dichiarazione	pag. 8
7 - Casi particolari	pag. 9
8 - Per informazioni	pag. 9

A cura di ANCONA ENTRATE srl

TARI – TASSA SUI RIFIUTI

1 – CHE COS'È

La **TARI, Tassa sui rifiuti**, in vigore dal 2014, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, è una delle componenti della IUC, Imposta unica comunale, istituita dalla Legge n. 147 del 27/12/2013.

La **TARI sostituisce dal 2014 la TARES**, Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

La disciplina regolamentare della TARI è contenuta nel Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC).

2 – CHI DEVE PAGARE

La TARI deve essere pagata **da chiunque nel territorio comunale posseda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani**, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.

In caso di utilizzi di durata non superiore a 6 mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili ad eccezione delle aree scoperte operative;
- c) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

Non sono altresì soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità.

3 – COME SI CALCOLA

Il tributo da corrispondere è commisurato ad anno solare e computato in base al periodo effettivo di occupazione o detenzione dei suddetti locali o aree scoperte espresso in giorni.

La Tariffa si compone di una quota fissa (QF) e di una quota variabile (QV).

La quota fissa è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, mentre la quota variabile è rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

Per il calcolo della TARI, occorre tener conto che il tributo prevede la **distinzione tra utenze domestiche** (locali ad uso abitativo) e **le utenze non domestiche** (attività produttive, commerciali, di servizi, enti e associazioni).

Per le **UTENZE DOMESTICHE**, la tariffa varia in ragione della superficie dell'immobile ed è graduata a seconda del numero degli occupanti l'immobile. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate anche le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimorano nella stessa unità immobiliare (art. 33 del Regolamento comunale IUC).

$$\text{TARI Utenze domestiche} = \left(QF \times mq. \times \frac{gg.}{365} \right) + \left(QV \times \frac{gg.}{365} \right)$$

Per le **UTENZE NON DOMESTICHE**, la tariffa varia in ragione della superficie dei locali/area e si distingue a seconda della tipologia di attività economica svolta.

$$\text{TARI Utenze non domestiche} = (QF + QV) \times mq. \times \frac{gg.}{365}$$

All'importo del Tributo comunale, occorre infine aggiungere il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19, del D.lgs. n. 504/1992 pari al 5% del tributo comunale.

$$\text{Tributo provinciale} = \text{TARI} \times 5\%$$

Esempio di calcolo:

Esempio a) - Utenze domestiche: abitazione di mq. 85 occupata da 3 componenti

TARI Utenze domestiche = (€ 1,15 x 85 mq. x 365/365) + (€ 86,25 x 365/365) = € 97,75 + € 86,25 = € 184

Tributo provinciale = € 184 x 5% = € 9,20

Acconto da versare per il 2014 = (€ 184 + € 9,20) / 2 = € 96,60 → arrotondato € 97 (cod. tributo 3944)

Esempio b) - Utenze domestiche: abitazione di mq. 85 occupata da 4 componenti

TARI Utenze domestiche = (€ 1,24 x 85 mq. x 365/365) + (€ 107,63 x 365/365) = € 105,40 + € 107,63 = € 213,03

Tributo provinciale = € 213,03 x 5% = € 10,65

Acconto da versare per il 2014 = (€ 213,03 + € 10,65) / 2 = € 111,84 → arrotondato € 112 (cod. tributo 3944)

Esempio c) - Utenze non domestiche: studio professionale di mq. 40

TARI Utenze non domestiche = (€ 3,71 + € 3,02) x 40 mq. x 365/365 = € 6,73 x 40 mq. x 1 = € 269,20

Tributo provinciale = € 269,20 x 5% = € 13,46

Acconto da versare per il 2014 = (€ 269,20 + € 13,46) = € 141,33 → arrotondato € 141 (codice tributo 3944)

Il Comune di Ancona ha approvato con delibera di Consiglio n. 45 del 19/05/2014 le tariffe TARI anno 2014.

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE Anno 2014		
Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/ anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,97	37,20
2 componenti	1,06	67,50
3 componenti	1,15	86,25
4 componenti	1,24	107,63
5 componenti	1,32	110,26
6 o più componenti	1,39	127,51

TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE
Anno 2014

Categorie di attività		Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)	Totale (QF + QV)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto	1,08	0,99	2,07
2	Cinematografi e teatri	0,98	0,90	1,88
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,31	1,07	2,38
4	Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi	1,87	1,66	3,53
5	Stabilimenti balneari	1,18	0,92	2,10
6	Esposizione, autosaloni	1,01	0,90	1,91
7	Alberghi con ristorante	2,72	2,22	4,94
8	Alberghi senza ristorante	2,14	1,74	3,88
9	Case di cura e di riposo	3,71	3,02	6,73
10	Ospedali	2,24	2,14	4,38
11	Uffici, agenzie, studi professionali	3,71	3,02	6,73
12	Banche ed istituti di credito	2,17	1,76	3,93
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	3,08	2,51	5,59
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	3,63	2,95	6,58
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	2,17	1,76	3,93
16	Banchi di mercato beni durevoli	2,82	2,29	5,11
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	2,82	2,30	5,12
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	2,50	2,03	4,53
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,19	1,91	4,10
20	Attività industriali con capannoni di produzione	2,24	1,83	4,07
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	2,07	0,89	2,96
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub	8,19	6,68	14,87
23	Mense, birrerie, amburgherie	6,73	5,49	12,22
24	Bar, caffè, pasticceria	6,18	5,03	11,21
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,76	3,06	6,82
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,76	3,06	6,82
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	10,66	8,68	19,34
28	Ipermercati di generi misti	3,71	3,02	6,73
29	Banchi di mercato generi alimentari	8,77	7,14	15,91
30	Discoteche, night club e sale giochi	4,61	3,76	8,37

4 – COME E DOVE SI PAGA

Per l'anno 2014 il versamento della TARI dovrà essere effettuato in 2 rate:

- **1° rata in ACCONTO con scadenza 16 GIUGNO 2014**
L'importo dell'acconto è quantificato nella misura del 50% della tassa annualmente dovuta, determinato applicando le tariffe TARI deliberate dal Comune di Ancona per l'anno 2014. Il pagamento avverrà previo invio di apposito avviso di pagamento al contribuente, contenente i modelli di versamento F24 precompilati da pagare presso qualsiasi sportello postale o bancario, senza costi di commissione.
- **2° rata a SALDO con scadenza 16 DICEMBRE 2014**
Anche per il versamento di quest'ultima rata, i contribuenti riceveranno una lettera informativa contenente i modelli di pagamento precompilati.

Il versamento della TARI potrà essere effettuato mediante il modello di pagamento F24 precompilato, che Ancona Entrate recapiterà presso il domicilio del contribuente.

Per effettuare il versamento della TARI tramite modello di versamento F24 occorre utilizzare il seguente codice tributo: **3944** "TARI – tassa sui rifiuti – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013".

5 – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Tutte le riduzioni sono concesse unicamente con richiesta da parte dell'interessato utilizzando gli appositi modelli, scaricabili dal sito internet www.anconaentrate.it.

Qualora alla stessa utenza si rendessero contestualmente applicabili più riduzioni o agevolazioni, ne sarà applicata solo una soltanto, quella più favorevole al contribuente.

UTENZE DOMESTICHE

Riduzione della tariffa del 30% nel caso di:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare;
- b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- c) fabbricati rurali ad uso abitativo.

Le suddette riduzioni tariffarie competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione.

Riduzione del 10% della quota variabile della tariffa per la raccolta differenziata a quegli utenti che:

- aderiscono al progetto di incentivazione del compostaggio domestico attivato dalla Provincia in collaborazione con l'Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) con decorrenza dalla data di presentazione della domanda.

Agevolazioni in base al reddito complessivo familiare

Il Comune di Ancona ha introdotto una riduzione per le utenze domestiche legata al reddito complessivo familiare (anno riferimento precedente all'anno di imposta) ed al numero dei componenti residenti nell'abitazione alla data del 31.12 dell'anno precedente di imposta a condizione che siano residenti nel Comune di Ancona per le seguenti fattispecie:

	Fino a € 10.000	da € 10.000 a € 15.000	da € 15.000 a € 30.000	Oltre € 30.000
1 componente	€ 30	€ 20	€ 0	€ 0
2 componenti	€ 60	€ 30	€ 0	€ 0
3 componenti	€ 80	€ 40	€ 0	€ 0
4 componenti	€ 80	€ 60	€ 30	€ 0
5 componenti	€ 100	€ 90	€ 50	€ 0
6 o più componenti	€ 150	€ 120	€ 90	€ 0

Le suddette riduzioni tariffarie decorrono dalla data della richiesta da presentare su apposito modello.

UTENZE NON DOMESTICHE

Riduzione in percentuale della superficie promiscua

Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati, non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata applicando alla superficie su cui l'attività è svolta le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

Tipologia di attività	% di riduzione della superficie promiscua
ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici, laboratori di analisi	40%
officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole , elettrauto	60%
panifici, pasticcerie e macellerie	50%
cantine vinicole e caseifici	50%
autocarrozzerie e falegnamerie e verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie	60%
officine di carpenteria metallica, impiantistica e settore edilizia	50%
tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie e tipolitografie	50%
laboratori fotografici ed eliografie	40%
allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche, vetroresine,	10%
lavanderie e tintorie	50%
strutture ospedaliere-sanitarie, istituti di cura, pubblici e privati	20%
Distributori di carburante	60%
Gommisti	80%
Acconciatori, estetisti	50%

Per poterne usufruire, gli interessati devono:

- indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, distinguendone la destinazione d'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

- b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Riduzione della tariffa del 30% nel caso di:

- locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, a condizione che:
 - l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
 - le suddette condizioni risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi. In assenza di autorizzazione stagionale, l'uso stagionale può essere comprovato in fatto attraverso l'esibizione del registro dei corrispettivi.

La suddetta riduzione decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione.

Riduzione per riciclo-recupero

La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche, per la parte variabile, può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento.

La riduzione fruibile si calcola in base al rapporto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati – con esclusione degli imballaggi secondari e terziari – avviata al recupero e la quantità di rifiuti attribuibili all'utenza sulla base del coefficiente Kd massimo di cui alla tabella 4a, allegato 1, del DPR n. 158/1999. La riduzione è pari al:

- 20% se il rapporto è minore di 0,5;
- 45% se il rapporto è compreso tra 0,5 e 1;
- 65% se il rapporto è maggiore di 1.

Tale riduzione si applica a condizione che:

- a) il richiedente produca al Comune apposita documentazione probante la tipologia e la quantità di rifiuto assimilato avviato a riciclo-recupero;
- b) risulti dimostrato l'avvio al riciclo-recupero di almeno 500 kg all'anno di rifiuti assimilati (imballaggi terziari esclusi);
- c) il richiedente non goda già della detassazione totale delle superfici di produzione.

La riduzione viene applicata a conguaglio solo dopo dimostrazione da parte dell'utenza dell'avvenuto recupero tramite:

- a) documentazione probante la tipologia e la quantità di rifiuto assimilato avviato a recupero;
- b) attestazione e fatture rilasciate dal soggetto che effettua l'attività di recupero;
- c) copia del registro di carico e scarico;
- d) copia dell'autorizzazione ai sensi di legge dell'impianto di recupero.

La richiesta deve essere presentata, annualmente, entro il 30 giugno dell'anno cui si riferisce e la documentazione deve pervenire non oltre il 31 gennaio successivo.

UTENZE UBICATE FUORI DALLA ZONA SERVITA

	Distanza in metri lineari (calcolati su strada carrozzabile) dell'utenza dal più vicino punto di raccolta	% riduzione tariffaria
a)	oltre 500 m. fino a 2000 m.	60%
b)	oltre 2000 m.	70%

6 – DICHIARAZIONE

La dichiarazione di inizio, variazione o cessazione occupazione dell'unità immobiliare deve essere presentata ad Ancona Entrate Srl **entro il 20 gennaio dell'anno successivo** a quello in cui il soggetto passivo è divenuto possessore o detentore del locale o area, con effetto dal primo giorno di inizio del possesso o detenzione, utilizzando gli appositi modelli scaricabili dal sito internet www.anconaentrate.it.

La dichiarazione conserva efficacia anche per le annualità successive fino a presentazione di nuova dichiarazione attestante l'eventuale variazione delle condizioni di imposizione o la cessazione del possesso o detenzione.

Per la **sola annualità 2014**, le dichiarazioni TARI sono soggette alle seguenti scadenze:

- occupazioni / variazioni / agevolazioni da gennaio 2014 a luglio 2014: dichiarazioni da presentare **entro il 30 settembre 2014**.

I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) il numero ed i dati degli occupanti per le utenze domestiche;
- c) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- d) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni;
- e) la tipologia di attività effettivamente esercitata;
- f) le unità locate o in comodato d'uso a persone fisiche o imprese già dichiarate dalla proprietà dell'immobile, fatto salvo l'uso saltuario;
- g) i dati catastali dell'unità immobiliare qualora non precedentemente dichiarati.

La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche:
 - nel caso di residenti, dall'intestatario della scheda di famiglia;
 - nel caso di non residenti, dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - nei casi di utenze domestiche di persone giuridiche, dal legale rappresentante;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

La dichiarazione, compilata in tutti i suoi campi e sottoscritta, può essere trasmessa utilizzando una delle seguenti **modalità di presentazione**:

- consegnata a mano direttamente ad Ancona Entrate Srl, la quale ne rilascia apposita ricevuta;
- spedita in busta chiusa, a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento A.R., ad Ancona Entrate Srl, via dell'Artigianato n. 4, 60127 Ancona;
- a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo: anconaentrate@pec.anconaentrate.it (obbligatoriamente per le società o imprese).

Le persone fisiche iscritte all'anagrafe della popolazione residente non hanno obbligo di presentazione della denuncia di variazione limitatamente ai mutamenti di composizione della famiglia anagrafica, i quali sono rilevati d'ufficio dall'anagrafe stessa, con adeguamento del tributo dalla data di iscrizione/cancellazione anagrafica.

Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimorano nella stessa unità immobiliare.

Nel caso di occupazione della stessa abitazione da parte di nuclei familiari registrati distintamente in anagrafe, Ancona Entrate potrà provvedere d'ufficio al calcolo del tributo sulla base del numero effettivo degli occupanti, a prescindere dalle risultanze dell'anagrafe.

7 – CASI PARTICOLARI

Anziani o disabili in istituto di ricovero

Qualora le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, vengano tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non vengano locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

Persone occupate nel servizio di volontariato o in attività lavorativa prestata all'estero ovvero degenti o ricoverati presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari

Nei suddetti casi, la persona assente, per un periodo non inferiore all'anno, non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

Fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione

Non sono soggetti alla TARI, i fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile.

Immobili privi di arredo e di utenze

Non sono soggetti alla TARI i locali ed aree non utilizzati e non predisposti all'uso a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da idonea documentazione. Si considerano non predisposti all'uso i locali e le aree privi di mobili e suppellettili e non allacciati ai servizi a rete (gas, acqua, luce).

La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

8 – PER INFORMAZIONI

Per informazioni e comunicazioni:

- numero verde 800.551.881 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13;
- sportello al pubblico in Via dell'Artigianato n. 4 – Ancona con i seguenti orari di apertura:
 - lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9 alle ore 13;
 - martedì dalle ore 15 alle ore 17;
 - giovedì dalle ore 10 alle ore 16.
- fax 071-2832119;
- PEC all'indirizzo: anconaentrate@pec.anconaentrate.it;
- sito internet www.anconaentrate.it

Eventuali nuove norme potrebbero modificare le informazioni contenute nella presente Guida. Si informa che sono in corso delle modifiche al Titolo 3 "Disciplina della tassa sui rifiuti" del Regolamento comunale IUC che appena verranno approvate saranno comunicate nel sito internet www.anconaentrate.it.